

Il capitale di affrancazione di canoni per effetto di
cessione di diritti per eventuale legittimazione di
successioni, per quotizzazione, sarà investito in titoli
del Debito Pubblico, intestati all'Università Agraria,
con vincolo a favore del Ministero dell'Agricoltura e delle
Foreste per essere destinato in caso di bisogno, ad opere
urgenti di interesse generale della popolazione.

Uguualmente sarà investito in Titoli del Debito Pub-
blico, intestato come sopra è detto e con identico vincolo,
in prezzo di vendita dei terreni dichiarati alienabili
secondo le norme dell'art:12 della legge 16 Giugno 1927 n.1766.

Degli scopi

Art: 5

Lo scopo dell'Università Agraria è l'amministrazione
dei suddetti beni ^{comuni} per assicurarne il godimento agli utenti
secondo le norme delle vigenti disposizioni.

L'Università Agraria provvede altresì a tutelare i diritti
della popolazione per quanto si riferisce agli usi civici ed
ai comuni collettivi. Inoltre assiste gli utenti per quanto
sarà possibile in tutto ciò che riguarda la coltivazione dei
terreni, anticipazioni, sementi, concimi, attrezzi agricoli,
effettuando lavorazioni qualora per la natura di essi gli uten-
ti non dispongano di macchinari adatti o di mezzi adeguati.

Provvede, scegliendolo su nuclei di selezione ed istituendo
allo stesso, un nucleo di selezione per il bestiame da

riproduzione ed al relativo mantenimento. Indirizza gli utenti al pascolo nella scelta di capi bestiame. Da a tutti gli utenti l'assistenza necessaria sia per quanto riguarda la compilazione di progetti di bonifica o di miglioramento fondiario di genere, che nella esecuzione dei lavori relativi, nel reperimento dei fondi e nelle richieste di contributi o mutui allo Stato, Comuni, Provincie ed altri Enti pubblici, nelle pratiche locali e comunque ogni pratica riguardante l'agricoltura.

È espressamente vietata ogni ripartizione di utili sotto qualsiasi forma a favore degli utenti.

TITOLO II

DELL'UTENZA E DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Dell'utenza

Art: 6

Sono utenti tutti i cittadini compresi nei registri della popolazione del Comune di Allumiere che risiedano stabilmente nello stesso Comune.

Degli organi dell'Amministrazione Universitaria

Art: 7

L'Università Agraria ha una Assemblea, un Consiglio, una Deputazione agraria ed un Presidente.

Dell'Assemblea

Art: 8

L'Assemblea è costituita da tutti gli iscritti nelle liste elettorali comunali che abbiano la residenza in Allumiere.